

BGE 27 I 99

Bundesgericht (BGE), 1901-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_27_I_99

FR: ATF 27 I 99

IT: DTF 27 I 99

Volltext

98 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- In diritto: 1. (11 ricorso alle autorità cantonali non è tardivo). . . 2. Nel merito, qualunque sia l'importanza da attribuirsi alla lettera 1^a settembre 1899, è fuori di dubbio che l'esecuzione non poteva intentarsi a Lodano. Quale domicilio regolato dal diritto federale, vale a dire la dimora stabile ed effettiva di una persona, non un preteso domicilio fiscale o politico nel senso del diritto cantonale. Ora è certo, né è contestato dal ricorrente, e il debitore ha lasciato da più anni Lodano e non vi mantiene quasi rapporto d'affari, tranne quelli dipendenti dalla sua interessenza nei beni di famiglia. D'altra parte la Legge Esec. e Fall. non dà importanza all'ultimo domicilio del debitore e che per il caso di apertura del fallimento, quando il debitore si sottrae colla fuga al l'adempimento del suo debito (art. 54). Pel foro dell'esecuzione vale invece il principio dell'art. 48, secondo il quale, quando un debitore non abbia, o abbia cessato di avere un domicilio stabile, debba presentarsi al luogo della sua dimora. Anche l'art. 66 della legge cit. non modifica punto questo principio. Stabilendo che la notificazione del precetto esecutivo abbia a avvenire di fronte pubblicazione, quando non sia concesso il domicilio del debitore l'articolo suddetto non si riferisce che al caso regolati dagli art. 51 e 52, o al caso di un debitore lontano di cui non si conosca il suo vero domicilio; ma non ha per conseguenza di modificare le norme stabilite al titolo II della legge e di creare un foro di esecuzione non previsto al titolo medesimo. Per i debitori il cui domicilio legale è all'estero, non rimane quindi al creditore che il ripiego dell'art. 271, colla conseguente applicazione del disposto dell'art. 52. Nel caso concreto non potendosi costruire un domicilio per il debitore di Frasnò a Lodano, l'esecuzione non potrebbe giustificarsi che dal punto di vista dell'art. 47, con altre parole: la validità del precetto esecutivo non potrebbe sostenersi che qualora il curatore nominato al fallimento, possa considerarsi come un rappresentante legale a termini dell'art. 47 e quantunque abbia per compito di gestire gli interessi dell'assente, pure le esecuzioni contro l'assente non possono essere promosse al domicilio del curatore. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. 13. Sentenza dei 15 gennaio 1901 nella causa Antognini. Graduatoria allestita nelle esecuzioni in via di pignoramento. Art. 146 e s. L. E. e F. Competenza delle Autorità

giudiziarie e delle Autorità di sorveglianza. 1. In una esecuzione promossa dal signor Gianetti Sebastiano contro Vincenzo Morandi, in Sant' Antonio (Cantone Ticino), per il pagamento di 465 fr. 20, venne pignorato un credito di fr. 580 del debitore verso certa Marianna Bellotti. A questo pignoramento parteciparono successivamente il signor Angelo Antognini per un eredito di fr. 323 e la signora Bulletti Emilia per un eredito di fr. 610, formando COS! il gruppo n° 146, nel quale furono poi pignorate in via di completazione anche altre ragioni ereditarie del debitore.

100 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- La signora Bellotti pago a saldo del suo debito fr. 606 nelle mani dell'Ufficio, e questi, essendo la somma insufficiente a soddisfare i creditori, formò 10 stato di graduazione. Nel frattempo però il signor Antognini era stato pagato di una parte del suo credito in un'altra esecuzione, restando creditore di soli 85 fr. 25. L'Ufficio di esecuzione l'ammetteva perciò nello stato di graduatoria solo per questo residuo di eredito, non per i 323 fr. primitivamente richiesti. Contro tale inserzione insorse l'Antognini presso le Autorità cantonali di vigilanza, sostenendo di avere diritto al riparto proporzionale sopra l'intera somma figurante nel verbale di pignoramento. L'Autorità inferiore di vigilanza respinse il ricorso come infondato. Invece l'Autorità superiore si dichiarava incompetente a stregua della motivazione seguente: In qualunque modo si esamini il ricorso, esso si rivela diretto contro la graduatoria allestita a termini degli art. 148 e seg. della Legge Esec. e Fall., secondo i quali ciascuno creditore può impugnare la graduatoria avanti il giudice del luogo dell'esecuzione, mediante azione contro gli interessati, nelle vie della procedura accelerata. Ne vale di dire che il credito Antognini non è contestato quanto alla sua intrinseca sussistenza, ma solo l'operato dell'Ufficio nell'allestire la graduatoria, atteso che l'art. 148 non fa distinzione fra i motivi di contestazione, ma prevede un solo ed unico modo di liquidare le contestazioni relative alla collocazione in graduatoria, che insorgono fra i diversi interessati. Il vedere quali sieno le proporzioni secondo le quali il signor Antognini debba essere collocato nello stato di riparto, si risolve nella questione di sapere se il suo credito abbia, in forza della chiusura del gruppo 146, dei diritti paritari a quelli degli altri partecipanti, questione analoga a quelle che devono essere ventilate davanti alle Autorità giudiziarie a mente dell'art. 148. 2. E contro questa decisione che il signor Antognini ricorre attualmente al Tribunale federale. Esso allega: La questione riguarda il modo di fare la graduatoria ossia la procedura, e non l'essenza del diritto creditorio, ed essa non può essere una Konkurskammer. N° 13. 101 perciò di natura giudiziaria. Nelle esecuzioni ufficiali e in questo modo un semplice istrumento che eseguisce i diversi atti della procedura, senza preoccuparsi del fondamento del credito e dei diritti che il creditore fa valere e ciò indifferentemente, tanto se l'esecuzione sia isolata, come se formi un gruppo con delle altre. In quest'ultimo caso le questioni relative all'essenza dei diritti ereditari potranno invece ove il ricavo risulti insufficiente, dar luogo a contestazioni fra i partecipanti. Ma l'Ufficio nel fare la graduatoria non può né deve giudicare di nulla, limitandosi a classificare i erediti materialmente, secondo che furono avanzati e secondo le norme processuali. Il suo operato non può quindi dar luogo ad azione giudiziale, ma solo a ricorsi all'Autorità di vigilanza. L'art. 148 prevede la contestazione del credito altrui e non un'azione tendente a far dichiarare il credito proprio, erroneamente gettato dall'Ufficio. Il ricorrente domanda perciò l'annullazione della decisione dell'Autorità di vigilanza ed il rinvio alla stessa degli atti perché abbia a decidere sul merito. 3. Rispondendo, l'Autorità cantonale superiore di vigilanza si riferisce puramente e semplicemente ai motivi della querelata decisione. I ereditari e interessati conchiudono invece alla reiezione del ricorso. In diritto: Se per l'allestimento della

graduatoria in genere facessero stato le regole degli art. 244 e seg. relative al fallimento, non vi ha dubbio che la tesi adottata dall' Autorità cantonale superiore di vigilanza sarebbe fondata. Imperocché nella procedura di fallimento il curatore di massa esamina e verifica i crediti insinuati (art. 244), decide sulla loro ammissione senza essere vincolato alle dichiarazioni del fallito (art. 245), forma lo stato di riparto assegnando ai singoli eredi, nell' imporlo per cui vennero ammessi, il rango loro attribuito per legge (art. 247 e 249), e l'art. 250 dichiara esplicitamente che qualora un ereditore intenda impugnare la graduatoria, sia perché eredita che il suo eredito non venne ammesso nel rango 0 nell' importo dovuto, sia perché voglia

102 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- contestare il rango 0 l'ammissione di altri eredi, lo debba fare mediante azione giudiziaria, da intentarsi, secondo i casi contro la massa 0 contro i terzi ereditori. Tutt' altro invece nell' esecuzione ordinaria. L'art. 146 dichiara semplicemente che qualora la somma ricavata non basti a soddisfare tutti i ereditori l'ufficio debba formare uno stato di graduazione secondo l'ordine dell' art. 219, ritenendo come decisiva per la collocazione nelle prime tre classi la data della data di pignoramento. L'art. 148 non accenna poi alla possibilità di contestare la graduatoria che mediante azione contro gli interessati, senza distinguere come fa l'art. 250 fra le contestazioni relative al credito proprio ed al credito altrui. L'importanza di questo disposto si manifesta ancora più chiaramente confrontando il tenore primitivo della legge, quale sortì dalle deliberazioni delle Camere, fino alla redazione definitiva. L'art. 169, corrispondente all'attuale art. 148, aveva allora il tenore seguente: «La graduatoria potrà essere impugnata entro 10 giorni davanti al giudice del luogo dove avviene la liquidazione, mediante azione giudiziale da intentarsi contro gli interessati, di cui si voglia contestare il rango od il credito.» L'articolo suddetto non dava quindi nessuna azione al creditore per premunirsi contro il fatto che il suo credito era stato respinto, o ridotto, o collocato in un rango minore, per cui è giuoco forza di ammettere che il legislatore federale intendeva l'obbligo sancito all'ora nell' art. 167, identico all'attuale art. 146, nel senso che l'Ufficio di esecuzione dovesse da collocare in graduatoria i singoli crediti senza ulteriore esame, nell' importo del quale era avvenuto il pignoramento. Ne è da presumersi che colle variazioni apportate all' art. 148 nella redazione definitiva si abbia voluto modificare questo significato primitivo dell'articolo 167 (ora 146). La differente posizione dell' Ufficio di esecuzione e dell'Ufficio di fallimento nell' art. 111 graduatoria e anzi pienamente giustificata dalla diversità di rapporti che esiste tra la procedura di esecuzione e quella di fallimento. Nel fallimento si procede ad una liquidazione generale dell' intera sostanza del debitore in favore di tutti i creditori, und Konkurskammer. No. 13. 103 i quali nell' amministratore del fallimento hanno una specie di rappresentante comune. Sulla presenza di questo rappresentante si fonda anche il disposto dell' art. 250 relativamente all' azione da intentarsi contro la massa. Nella procedura in via di pignoramento non esiste invece rappresentanza dei creditori; il debitore stesso e ancora in diritto di salvaguardare le proprie ragioni ed i propri interessi, e nei singoli gruppi non hanno accesso di regola che i crediti determinati ammessi a partecipare al pignoramento, subito in seguito a riconoscimento del debitore (che ha ancora il diritto di disporre dei suoi beni), sia in seguito a decisione del giudice nelle cause di rigetto d'opposizione, o che hanno ottenuto un diritto di partecipazione in forza della procedura. di cui agli art. 106-109, o mediante liquidazione dell' estate. Date queste circostanze, un nuovo esame sull' esistenza dei singoli crediti appare molto meno indicato, e coll' accordare ai creditori il diritto di contestare in graduatoria i crediti altrui, gli interessi dei creditori so no

abbastanza garan- titi. Da queste considerazioni e da dedursi che rUfficio di Esecuzione non aveva il diritto di respingere il credito del ricorrente e che operando, come ha operato, ha commesso un atto illegale pell' annuUazione del quale non potevano essere adite ehe le Autorita di sorveglianza. La competenza delle Autorita giudiziarie in materia di graduatorie, allestite nelle eseeuzioni in via di pignoramento, si limita alle istanze giudtziali eolle quali un creditore domanda ehe un credito ammesso in graduatoria venga stralciato, 0 ridotto ad un!l somma minore, 0 eoHocato in uua classe susseguente. E quindi da ritenersi che l' Autorita eantonale di vigilanza ha negato a tol'to Ia sua eompetenza e che il ricorso inoltratole doveva essere deciso nel merito. In qual senso cio dovesse avvenire, risulta chiaramente dalle considerazioni premesse. Sarebbe quindi inutile di rinviare gli atti alle Autoritä. canto- naH per una nuova decisione, ed eileaso di annulla1'e gia fin d'ora la graduatoria allestita, coll' obbligo all' Ufficio di Esecuzione di formarne una nuova, nella quale il credito del

104 B. Entscheidungen der Schuldbtreibungs- ricorrente dovro essere iscritto pell' importo integrale di 323 fr., e di fissare un nuovo termine di 10 giorni per le relative contestazioni. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 11 ricorso Antocrnini e ammesso e la decisione dell' Autorita cantonale superi~re di vigilanza annullata nel senso di cui sopra. 14. ~ntf4Jeib »om 2. ~ebtUnr 1901 in Snd)en 2e1)rIing~:pntronnt Bürtd). Lohnpfändung. Wer gehört zur <Familie» des Betriebenen im Sinne des Art. 93 Sch.- u. Konk.-Ges. 't I. 3n einer 18etreibung, Me bn~ 2e1)dtngß:pCltronnt Bürtd) gegen ~ri~ ~na, ~ommiß, in Bürtd) I, für eine ~orberung »Olt 79 ~r. 60 ~tß. Clnge1)oben 1) Cltte, erflärte bCl~ lBtrei6ungßClmt 3ürtd) I mit merfügung »om 1. <se:ptem6er 1900 ben monClt:< Ud)en 201)n »on 100 ~r., ~eld)en bel' lBtrei6ene Clß ~ngeftellter 6ei bel' eibgenöfffid)en lBanf in 3ürtd) oeaie1)t, al~ un:pfänboar. 5DCloei ftiitte fid) bClß ~(mt auf folgenbe tl)Cltfäd)Ud)en mer1)nft~ ntfte: 'Ver <Sd)ulbner leot in einer S)Cluß1)Cl(tung mit feiner 55ia1)rigen llRutter unb 3~ei Sd)~eftern, ~o\)on bie artm mOU(lt~ Ud) 15 ~r. \)erbient, ~al)renb bie jüngere nod) bie <Sd)ule befud)t. 5Der mClter tft \)erftorben unb mermögen feine~ \)or1)Cluben. 5Die smutter, ~eld)e frü1)er ben lBeruf einer 201)nroafd)erin außgeü6t 1)atf, »erbient je~t nid)tß mel)r, fonbern oeforgt bie ~ül)tUng be~ S)außl)Clite~. 5Die oetreibenbe @läubigern \)erlangte nuf bem ?liege ber lBe~ fd)roerbe, e~ fei eine QUI.lte beß fd)ulbnerfid)en 2ol)ne~ alß :pfnnb~ OClr au erfl'iren. Sie ~urbe mit tl)ren lBegel)ren \)on ben 6eiben !ClntonClten 3nftanaen nbge~tefen. 5Diefel Bel)örben gtngen bn\)on aU~f bClU bei bel' ~eftfe~ung bel' un:pfänboClren 2ol)nquote bie Unterftü1\$ung~6ebürftgfett fo~ol)l bel' smutter alß bel' @efd)~ifter I und Konkurskammer. N° 14. 105 in lBetrd)t au aie~eu fei; aud) aur Unterftii1\$ung bel' le~tern f ei bel' <Sd)ulbner und) 9etrfd)enber <Sitte ge1)nUen. 11. 5Da~ 2e9rnnng~:pCltronat erWirte gegen bn~ o6erinfan3lid)e ~rtenntnm red)taetig ben ?leiteraug an baß lBunbe~gerid)t. 5Die <S4Julbbtreibungß~ unb Jtonfur~fammer aic9t in ~r~ägung: llRit @runb 9aben bie fantoUCllen 3nftnuaen ClngenommeuF ba~ 6ei bel' ~eftfe~ung be~ un:pfii.nb6Clren 2ol)noetrClgeß beß Sd)ulb~ nerß auf b@ lJütet\id)t au ne9men fei, ~a~ biefer für feine SJRutter unb @efd)~ifter tnfolge i9rcr Unterftü~ungß6ebürftigteit t1)atfad)Ud) \)erroenbet unb ~Cl\$ au »erroenben er aud) red)tHd), . ober 1)iuflid)tli4J ber @efd)~ifter bod) ~cnigitenß moraltd), \)er~ :pffid)tet tft. Unter biefen morau6fe~ungen müHen in bel' :tl)nt bie smutter unb Clu~ bie @efd)roifter a(~ aur „~amUie" be~ Sd)u(bner~ im <Stinne be~ ~rt. 93 23etr.~@ef. ge9örig 6etrad)tet ~erben. 5Dte ~rage aber, inroie~eit bel' 2ol)n beß lBtrei6enen für il)n unb bie geunntnen q5erfonen 3um Unter9alte nötig fei, ift ~eientlid) eine fofd)e bel' ?mürbigungber t9atfäc9,ltd)en" mer~ ljälmifie unb

bCl1)er ba~ IBunbeßgeri4Jt 3u i9rer Uoer:prufung nid)t fom:petent. lBei il)rer 2öfung iit eine red)tHd) unautreffenbe ~uffaffung beß gefe~(id)en lBegriffeß be~ tlem Sd)ulbner unb feiner ~amme "unumgnngltd) notrombigen" nid)t unterfnufen. ~er \)om ffi:efurrenten nngerufene ~ntfd)eib bel' untern 3nftnu3 in Sad)en lBiete(bed:t fid) in feinen ll)Cltfäd)lid)en morClu~fe~ungen ntit benjenigen beß \)orliegeuben %alle~ feine~ll.'eg~ unb fann be~~ l)nIb ntd)t aum mergleid)e oeige30gen ~erben. Übrigen~ tit er ol)ne \)erbinbUd)e straft für bie nunmel)rige ~ntfd)eibung. ~uf bie 6e~ fonbere ~(Cltur ber betriebenen ~orberung (- ffi:ücfertcdtung frei~ ~miger lBeiträge ~egen ~id)terführung bel' an il)re S)ingCl6e ge" fniiVften lBebingungen -) l)nt bie ffi:efurrentn feIbft nid)t a6ge~ ftellt. 5Dtcf~ SJJloment lunre benn CIUd) für bie ~rnge tler Un:ptänbbClrfett be\$ fd)uIbnerild)en 209ne~ 09ne lBebeutung. 'Demnn~ 9Clt bie <Sd)u(betreibung\$~ unb stonfur~fammer erfnnnt: 5Der ffi:efurß ~irb abgeluiefen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.